

Determinazione n. 86/2006**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 14 novembre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1978, con il quale l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (O.G.S.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2005, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmesso alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Vittorio Lomazzi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2005 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (O.G.S.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Vittorio Lomazzi

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE RELATIVA AL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
(O.G.S.), PER L'ESERCIZIO 2005*

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Quadro normativo. – 3. Notazioni generali e finalità. –
4. Organi. – 5. Personale. – 6. Amministrazione vigilante. – 7. Mezzi finanziari
ed attività istituzionale. – 8. Risultanze della gestione. – 8.1. Rendiconto
finanziario. – 8.2. Conto economico. – 8.3. Situazione patrimoniale. –
8.4. Situazione amministrativa. – 8.5. Situazione residui. – 9. Considerazioni
conclusive.

PAGINA BIANCA

1 - Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sul risultato del controllo eseguito in ordine alla gestione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (O.G.S.) di Trieste fino a tutto l'esercizio finanziario 2004¹.

Con la presente relazione si riferisce sull'esercizio 2005, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonché della legge 14 gennaio 94, n. 20.

¹

2.-.Quadro normativo

L'O.G.S., riconosciuto con legge 11 febbraio 1958, n. 73 (inerente "Provvedimenti per l'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste") – successivamente modificata dalla legge n. 1243/1975 – è stato riordinato con legge n. 399/1989. L'Istituto è destinatario peraltro delle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 204/1998, emanato a norma dell'art. 11 della legge n. 59/1997 ("Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"), inerenti non solo il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca, ma anche l'introduzione di un sistema di valutazione dei risultati della ricerca.

La citata legge 399/89 dispone che "l'Osservatorio Geofisico Sperimentale rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168", istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Ai sensi dell'art. 8 della legge 168/89, gli Enti di ricerca a carattere non strumentale, in quanto ricompresi tra le Istituzioni di alta cultura di cui all'art. 33 della Costituzione, "svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto della libertà di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale", "gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari e internazionali".

Sempre in attuazione dell'art. 11 della legge n. 59/1997, il decreto legislativo n. 381/1999 (inerente "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica") ha ridefinito il ruolo dell'O.G.S. come istituto nazionale e, contestualmente, ne ha fissate le specifiche funzioni: sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, a progetti e ad iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale. In particolare, il decreto – all'art. 7 comma 1 – dispone il cambio di denominazione "dell'Osservatorio Geofisico, sperimentale di Trieste" in "Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale", fermo restando l'acronimo "O.G.S."; inoltre – comma 2 – alle finalità, inizialmente previste dalla precedente normativa (art. 2 comma 2 della legge 30.11.1989, n. 399), è stata

aggiunta quella di promuovere e coordinare studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino ed oceanico con l'atmosfera e con la litosfera.

L'art. 7 ha disposto, altresì, l'inserimento nel testo della legge di riordino n. 399/1989, dell'art. 2 bis che prevede che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possa avvalersi dell'Osservatorio per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale.

Inoltre, il citato art. 7 - comma 4 - ha integrato l'art. 8 della citata legge n. 399/1989, prevedendo che, con apposito regolamento, siano chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio rappresentanti di enti pubblici e privati accreditati di specifica competenza, al fine di assicurare un rilevante contributo tecnico all'attività dell'Osservatorio stesso.

Il nuovo Regolamento, concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture dell'istituto, approvato con la delibera consiliare n. 15 del 30.1.2001 dopo la trasformazione in Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, ricalca il precedente approvato nel 1995.

Va altresì sottolineato che l'art. 10 del più volte citato D.L.vo n. 381/99 ha esteso all'O.G.S. - come ad altri enti di ricerca - molte delle disposizioni del D.L.vo n. 19/1999 relativo al CNR (in particolare, in materia di funzioni, strumenti, comitato di valutazione, piano triennale, organici, assunzioni, competenze ministeriali). In attuazione di tale provvedimento è stato adottato il regolamento sugli organi (delibera n. 58/2000) che demanda al Consiglio di amministrazione la nomina, su proposta del Presidente, del Comitato di valutazione per l'attività di ricerca, previsto dall'art. 5 del D.L.vo 30.1.1999 n. 19, e del nucleo di valutazione amministrativa, ai sensi dell'art. 20 D.L.vo n. 29/1993.

Va, infine, sottolineato che il D.L.vo n. 19/1999 è stato abrogato dal D.L.vo n. 127/2003 - di nuovo riordino del CNR - provvedimento che estende direttamente all'O.G.S. talune disposizioni, in parte analoghe a quelle già richiamate dal D.L.vo n. 381/1999.

3 - Notazioni generali e finalità

Tra le sue funzioni l'O.G.S. ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare studi e ricerche:

- a) nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;
- b) rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;
- c) rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;
- d) rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;
- e) rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;
- f) rivolti all'attività applicativa nei campi di sua competenza.

L'O.G.S. inoltre:

- a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;
- b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;
- c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;
- d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

Nello svolgimento delle suindicate funzioni, l'Istituto è tenuto ad operare coordinando la propria attività con quella del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può avvalersi dell'OGS per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale.

4 - Organi

In base all'art. 5 della legge n.399 del 30 novembre 1989 gli organi dell'Ente sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e il Comitato Scientifico.

Il Presidente, nominato con DPCM del 29 dicembre 1999, è stato confermato, alla scadenza, con DPCM del 17 gennaio 2003 per il successivo quadriennio.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, concernente gli organi, adottato con delibera del 16 maggio 2000, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente, da due esperti designati dal MIUR, da un membro designato dall'Università di Trieste, da uno designato dall'Università di Udine, da un rappresentante della Regione Friuli Venezia-Giulia e da un rappresentante dell'ENI.

Con decreto del MIUR n. 1891 Ric., in data 1 settembre 2005, il Consiglio di Amministrazione dell'O.G.S. è stato rinnovato per un quadriennio.

Con delibera n. 4.5.4.2003, assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nell'adunanza del 23 giugno 2003, si è provveduto a confermare, per un triennio, il Collegio dei Revisori che è composto da: un magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, da un dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da un dirigente del MIUR, da un esperto dell'O.G.S., quest'ultimo iscritto nel registro dei revisori contabili e dal direttore amministrativo dell'Università di Udine. I componenti del Collegio non possono essere riconfermati per più di due mandati successivi.

Il Comitato Scientifico, rinnovato 1°1.03.2002 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4.1.2.2002, per il quadriennio 1 marzo 2002 - 1 marzo 2006, ed integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4.5.1.2005, è composto di nove membri.

Con delibera n. 4.1.7.2002, assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.09.2002, il Direttore Generale dell'Ente è stato confermato per tutto il triennio 27 settembre 2002-27 settembre 2005.

Le spese complessive per gli organi (sono comprese anche le spese per i componenti del Comitato interno di Valutazione e del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico), comprendenti l'indennità di carica, l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, comparate con l'esercizio precedente, risultano

dal seguente prospetto:

O.G.S.: spese per gli organi dell'Ente

(in migliaia di euro)			
	2004	2005	<i>variaz.% 2004/05</i>
Assegni e indennità al Presidente	75,3	86,7	15,1
Indennità al Consiglio di amministrazione	72,5	72,5	0,0
Indennità al collegio dei revisori	56,9	65,4	14,9
Indennità al comitato scientifico	47,3	50,0	5,7
TOTALE	252,0	274,6	8,9

5 - Personale

Nel corso degli ultimi anni l'Ente ha perseguito il graduale aumento del personale in servizio, in particolare del personale ricercatore e tecnologo: tale impegno deriva dall'esigenza di pervenire ad una più estesa realizzazione dei fini istituzionali, al fine di consentire ai dipartimenti di realizzare i programmi di ricerca di rispettiva pertinenza e per gestire le grandi infrastrutture di ricerca geofisica nella previsione di una estensione del servizio a tutto il sistema scientifico italiano.

Quanto alla consistenza del personale in servizio va rilevato che l'Ente con delibera 3.5.2.2005 del 20.05.05, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 93 della legge 31.11.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), ha provveduto a rideterminare la dotazione organica dell'OGS. Pertanto, la consistenza organica dell'Ente è costituita da 213 unità di cui 34 amministrativi e 179 tecnici, mentre il personale in servizio al 31.12.2005 era costituito da 148 unità, di cui 30 amministrativi e 118 tecnici oltre a 54 unità a tempo determinato.

All'inizio dell'anno 2005 nelle due aree vi erano rispettivamente 26 e 119 unità di personale.

Pertanto, nel corso del 2005 il personale a tempo indeterminato ha registrato un incremento di 3 unità di personale.

Le assunzioni di personale a tempo determinato sono state effettuate dall'OGS, negli anni passati, con riferimento all'art. 36 della Legge 70/75 - in relazione all'art. 23, comma 2 della Legge 399/99 - all'art. 23 del DPR 171/91, all'art. 15 del CCNL 1994/ 1997 COMPARTO RICERCA e all'art. 20 CCNL COMPARTO RICERCA 1998/2001.

Nel corso degli ultimi anni, per espressa disposizione delle leggi finanziarie vigenti, gli enti di ricerca e quindi anche l'OGS hanno potuto procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato, nonché alla stipula di contratti di collaborazioni coordinate e continuative per l'attuazione di progetti di ricerca, fermo restando l'obbligo di far ricadere gli oneri relativi a tali contratti nell'ambito dei finanziamenti connessi ai progetti stessi escludendo, pertanto, oneri a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente.

Alla fine del 2005 erano in servizio presso l'OGS n. 54 unità di personale a